

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2	TERMINI E DEFINIZIONI	3
3	OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE	3
3.1	CONDIZIONI GENERALI	3
3.2	CONDIZIONI DI SICUREZZA	3
3.3	PRESENZA DI OSSERVATORI DI ENTI DI CONTROLLO / ACCREDITAMENTO	3
4	CONDIZIONI TARIFFARIE.....	4
5	CONTROLLI PERIODICI E INTERMEDI	4
5.1	DOCUMENTI DA PRESENTARE E AVVIO ITER CERTIFICATIVO.....	4
5.2	EFFETTUAZIONE DELLE PROVE.....	4
6	CONTROLLI ECCEZIONALI	4
6.1	PROPOSTA DI RIPARAZIONE	4
6.2	APPROVAZIONE DELLA RIPARAZIONE	5
6.3	VERIFICA	5
7	MARCATURA	5
8	MODALITA' INVIO E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE	5
9	CONTROVERSIE	5
10	RISERVATEZZA.....	5
11	DATA PROTECTION – REGOLAMENTO UE 679/2016	5
12	RICORSI	6
13	RECLAMI	6
14	ACCETTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO	6

Rev.	Descrizione	Redatto	Approvato	Data
------	-------------	---------	-----------	------

8	Modifica punto 11 – Data Protection	<i>P. Marchini / B. Grecchi</i>	<i>R. Cusolito</i>	Luglio 2018
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento stabilisce le modalità seguite da ITALCERT S.r.l. (di seguito denominata "ITALCERT") per la gestione delle attività di Ispezione periodica ed intermedia nonché di verifica eccezionale sulle attrezzature a pressioni trasportabili.

In particolare le attrezzature oggetto del presente regolamento possono essere:

- Attrezzature rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/35/UE (Recipienti a Pressione Trasportabili, in seguito denominata "Direttiva TPED")
- Attrezzature rientranti nel campo di applicazione dell'IMDG CODE (di seguito denominato IMDG) e successive modifiche relativa al trasporto interno di merci pericolose.
- Altre attrezzature a pressione, non rientranti nelle casistiche di cui sopra, per le quali ITALCERT ha ricevuto specifica autorizzazione dalle autorità competenti a svolgere la propria attività di tipo ispettivo. Rientrano in questo caso, a titolo di esempio, le attività svolte per il mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative.

Le ispezioni e le verifiche sono condotte con riferimento all'edizione vigente dell'ADR/ADN/IMDG secondo il caso che ricorre.

I paragrafi modificati rispetto alla revisione precedente del documento sono identificati con una barra laterale destra.

2 TERMINI E DEFINIZIONI

Agli effetti di questo Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Richiedente: termine usato per indicare il soggetto (può essere il proprietario o l'operatore) che richiede l'ispezione (periodica o intermedia) o la verifica eccezionale su un'Attrezzatura a Pressione Trasportabile.

Codice: ADR oppure ADN oppure IMDG secondo il caso che ricorre

Attrezzature a Pressione Trasportabili:

- a. tutti i recipienti a pressione, i loro rubinetti e altri accessori se presenti, di cui al punto 6.2 del codice
- b. le cisterne mobili e container per gas a elementi multipli di cui al capitolo 6.7 del codice
- c. le cisterne, i veicoli/vagoni batteria, i contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori se presenti di cui al punto 6.8 dell'ADR o ADN (secondo il caso che ricorre);
- d. veicoli cisterna stradali di cui al capitolo 6.8 dell'IMDG

quando le attrezzature sono utilizzate conformemente ai codici applicabili per il trasporto di trasporto delle sostanze pericolose.

3 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

3.1 CONDIZIONI GENERALI

Il Richiedente deve accettare le condizioni definite nel presente regolamento e nell'offerta redatta da ITALCERT.

Il Richiedente deve consentire agli ispettori di ITALCERT la disponibilità di tutte le documentazioni necessarie per l'espletamento delle attività di ispezione e verifica. Qualora i documenti necessari e richiesti da ITALCERT risultino essere di proprietà intellettuale di terzi (ad esempio il Fabbricante dell'attrezzatura), il Richiedente ha l'onere di richiedere direttamente al Fabbricante tali documenti o, in alternativa, fornire una delega a ITALCERT a firma del legale rappresentante per effettuare tale richiesta.

3.2 CONDIZIONI DI SICUREZZA

Qualora le attività dovessero effettuarsi presso sedi individuate dal Richiedente, esso deve assicurare direttamente o attraverso il proprio fornitore (ove applicabile) libero accesso a tali sedi agli ispettori incaricati di ITALCERT.

Inoltre, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Richiedente deve assicurare che vengano forniti agli ispettori di ITALCERT le necessarie informazioni in merito agli eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui essi sono destinati ad operare, assicurando che vengano adottate tutte le precauzioni possibili per la protezione degli ispettori. Nel caso in cui le attività ispettive non vengano svolte presso una sede del Richiedente ma presso un proprio fornitore, il Richiedente deve assicurarsi che il fornitore in questione garantisca agli ispettori di ITALCERT tutte le precauzioni possibili per la loro protezione e salvaguardia della salute.

3.3 PRESENZA DI OSSERVATORI DI ENTI DI CONTROLLO / ACCREDITAMENTO

Il Richiedente si impegna a consentire l'accesso di osservatori designati dagli Enti di Controllo / Accreditemento nello svolgimento dei propri compiti di controllo e monitoraggio delle attività svolte da ITALCERT in qualità di Ente di Certificazione e Ispezione. La presenza di tali osservatori avverrà sempre

in accompagnamento a personale di ITALCERT. La notifica della presenza di tali osservatori potrebbe avvenire con preavviso minimo (meno di 3 giorni), senza che questo possa essere motivo di non accettazione da parte del Richiedente della loro presenza. La mancata accettazione della presenza di tali osservatori da parte del Richiedente determina la sospensione delle attività previste e la chiusura della pratica in caso di perdurare del diniego in questione.

4 CONDIZIONI TARIFFARIE

Gli importi dovuti a ITALCERT per le attività di ispezione e verifica sono stabiliti nel Tariffario, a disposizione delle aziende che lo richiedono.

La presentazione della domanda di ispezione e/o di verifica eccezionale implica da parte del cliente la conoscenza e accettazione delle tariffe previste nel tariffario.

ITALCERT può comunque emettere offerte ad hoc in particolari casi.

5 CONTROLLI PERIODICI E INTERMEDI

5.1 DOCUMENTI DA PRESENTARE E AVVIO ITER CERTIFICATIVO

Per attivare l'iter di ispezione, il Richiedente presenta la domanda a ITALCERT utilizzando l'apposito modulo predisposto (TPE01).

Con la domanda devono essere trasmessi i seguenti documenti, senza i quali l'iter di certificazione non potrà essere avviato:

- precedente certificazione dell'apparecchiatura, emessa da Autorità Competente o da Organismo autorizzato;
- norme utilizzate per la progettazione e la fabbricazione;
- le istruzioni previste dalla colonna della tabella A del capitolo 3.2 del codice vigente o un elenco delle merci pericolose da trasportare per i prodotti dedicati;
- l'elenco dell'equipaggiamento di servizio con i dati tecnici pertinenti e le informazioni sui dispositivi di sicurezza;
- le procedure, descrizioni, e rapporti di prova di tutte le prove effettuate in precedenza;
- la scheda tecnica relativa all'approvazione del prototipo.

5.2 EFFETTUAZIONE DELLE PROVE

In base alle caratteristiche dell'attrezzatura a pressione trasportabile sottoposta a ispezione ITALCERT effettua, mediante un proprio incaricato, le prove necessarie per verificare l'idoneità dell'attrezzatura ai requisiti previsti dal codice vigente.

Ad esito positivo l'ispettore incaricato di ITALCERT emette il Certificato di Ispezione e lo consegna al richiedente, contestualmente alla punzonatura (per quanto applicabile alla verifica in oggetto).

In caso di esito negativo l'attrezzatura dovrà essere dismessa o riparata e sottoposta ad una verifica eccezionale.

Successivamente al suo rilascio il certificato di ispezione dovrà essere oggetto di riesame da parte delle funzioni tecniche di ITALCERT; successivamente a tale riesame potrebbe rendersi necessario la modifica del verbale stesso o, in casi estremamente particolari, essere necessario richiamare l'attrezzatura affinché possano essere ripetute o completate determinate prove. Per tale motivo il certificato di ispezione rilasciato dall'ispettore deve essere considerato come "provvisorio" e diventa "definitivo" nel caso in cui ITALCERT non comunichi alcuna necessità di modifica entro 60 giorni dalla data della sua emissione.

6 CONTROLLI ECCEZIONALI

6.1 PROPOSTA DI RIPARAZIONE

il Richiedente presenta la domanda a ITALCERT utilizzando l'apposito modulo predisposto (TPE01).

Con la domanda devono essere trasmessi i seguenti documenti, senza i quali l'iter di certificazione non potrà essere avviato:

- estremi di identificazione del Richiedente da impiegarsi per la riparazione;
- precedente certificazione dell'apparecchiatura, emessa da Autorità Competente o da Organismo autorizzato;
- relazione circa la riparazione integrata da calcoli e disegni ove necessario;
- scheda tecnica relativa all'approvazione del prototipo;
- l'elenco dei materiali richiesti dalla norma di costruzione utilizzata per ogni parte, sottoparte, rivestimento, equipaggiamento di servizio e di struttura, come le corrispondenti specifiche dei materiali o la corrispondente dichiarazione di conformità al codice;

- la qualificazione approvata del processo di giunzione permanente;
- la descrizione dei procedimenti di trattamento termico.

6.2 APPROVAZIONE DELLA RIPARAZIONE

In caso di valutazione con esito positivo della documentazione inviata ITALCERT emette un rapporto di approvazione della riparazione.

In caso di esito negativo ITALCERT comunicherà al Richiedente le pertinenti motivazioni con richiesta di azioni conseguenti, le quali dovranno nuovamente essere sottoposte ad esame.

6.3 VERIFICA

Successivamente all'approvazione della riparazione, il Richiedente trasmette la seguente documentazione relativa alla sorveglianza di riparazione e di controllo e prove iniziali:

- i processi di fabbricazione comprendenti le procedure di prova;
- la documentazione di fabbricazione;
- la qualifica approvata degli addetti alla realizzazione delle giunzioni permanenti;
- la qualifica approvata degli addetti alle prove non distruttive;
- i rapporti di prova delle prove distruttive e non distruttive;
- le registrazioni dei trattamenti termici;
- i rapporti di calibrazione;
- i certificati dei materiali del prodotto ed eventuali sotto-parti;
- le dichiarazioni di conformità ed i certificati dei materiali dell'equipaggiamento di servizio;
- una dichiarazione di origine della riparazione comprendente la descrizione delle operazioni effettuate; il Richiedente deve dichiarare che l'equipaggiamento riparato offre le medesime sicurezze e garanzie di prodotto rispetto al prototipo approvato.

La documentazione di cui sopra viene esaminata dall'incaricato di ITALCERT che ha quindi il compito di effettuare le prove necessarie, a seguito delle quali viene emesso un verbale di verifica e il certificato di ispezione eccezionale.

7 MARCATURA

A completamento delle attività di ispezione / verifica viene apposto il marchio identificativo ITALCERT con la data dell'ispezione.

8 MODALITA' INVIO E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE

Al termine della procedura il Richiedente consegna ad ITALCERT tutta la documentazione relativa all'attività svolta in formato elettronico (CD o posta elettronica) secondo quanto descritto nell'istruzione di lavoro IL004 (disponibile per il Richiedente a richiesta).

9 CONTROVERSIE

Per eventuali controversie, il foro competente è il Tribunale di Milano.

10 RISERVATEZZA

ITALCERT garantisce la riservatezza di tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e/o informazioni dei quali il personale di ITALCERT ed esterno coinvolto nelle attività di valutazione tecnica, sorveglianza, verifica e certificazione venga a conoscenza nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni. La documentazione tecnica inviata ad ITALCERT verrà trasmessa agli ispettori incaricati.

11 DATA PROTECTION – REGOLAMENTO UE 679/2016

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di Data Protection i dati personali forniti dal proprietario a ITALCERT saranno trattati da ITALCERT (personale interno e collaboratori/professionisti esterni coinvolti- questi ultimi designati responsabili esterni al trattamento dei dati) esclusivamente al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali e della gestione del servizio. In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati personali del Cliente è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con la

conseguenza che, l'eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l'impossibilità per ITALCERT di dar corso ai medesimi rapporti.

I dati di tipo anagrafico (ad esempio: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, nominativo delle persone di riferimento, numeri di telefono e fax, indirizzi email) vengono raccolti e trattati da ITALCERT con l'esclusiva finalità di gestire e coordinare le attività previste dal presente regolamento e di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile. I dati relativi ai prodotti/servizi (Fascicolo Tecnico, Rapporti di Verifica, Dichiarazioni di conformità, ecc.) vengono raccolti e trattati per ottemperare agli obblighi imposti a ITALCERT in qualità di Ente Notificato.

In sede di contrattualizzazione al Cliente viene consegnata l'informativa a fronte del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di Data Protection a seguito della quale il Cliente può prestare il proprio consenso al trattamento dei dati. In questa sede non si dettagliano tutte le informazioni ivi reperibili.

Si ricorda che:

- il "Titolare del trattamento" è ITALCERT S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante, con sede in Viale Sarca 336, Milano.

- Il Cliente ha diritto, in ogni momento, avere accesso ai propri dati personali trattati da ITALCERT, a puro titolo di esempio al fine di richiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, fatti salvi gli obblighi e le disposizioni di legge che vincolano ITALCERT in quanto Ente Notificato alla conservazione di determinate informazioni.

12 RICORSI

Ricorso contro le decisioni di ITALCERT, con esposizione del proprio dissenso, può essere fatto dal Richiedente entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione da parte di ITALCERT. Il ricorso deve essere trasmesso mediante fax o mediante raccomandata.

Per essere ammissibile, il ricorso deve:

- a) contenere una descrizione della decisione che viene contestata;
- b) contenere una chiara e dettagliata motivazione a supporto del ricorso stesso.

Al ricevimento del ricorso ITALCERT comunica formalmente entro 7 giorni al ricorrente se il ricorso è stato giudicato ammissibile o meno e, in caso di ammissibilità, la data entro la quale verrà presa una decisione (massimo 60 giorni dal ricevimento del ricorso).

I ricorsi ammissibili vengono valutati da un Comitato di Esperti, nominato dal Direttore di ITALCERT, indipendente rispetto al personale coinvolto nelle azioni che hanno portato alla decisione oggetto del ricorso.

Eventuali spese relative al ricorso sono a carico del Richiedente, salvo il caso di accoglimento del ricorso.

13 RECLAMI

Il Richiedente può presentare un reclamo a ITALCERT per le attività svolte nell'ambito del presente regolamento.

Ogni reclamo ricevuto viene riesaminato da personale esperto non coinvolto nelle attività oggetto della segnalazione.

ITALCERT gestisce in modo formale ogni reclamo pervenuto in forma scritta (lettera, fax o e-mail); i reclami giunti in forma verbale verranno gestiti in modo documentato se ritenuto opportuno.

La gestione del reclamo prevede:

- a) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo, con l'analisi del reclamo ed eventuali azioni previste per la sua gestione, con la relativa tempistica;
- b) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) al completamento delle azioni previste.

14 ACCETTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

Il Richiedente, nel richiedere i servizi di ITALCERT previsti dal presente Regolamento, ne accetta i contenuti.

In caso di futuri aggiornamenti e modifiche ITALCERT renderà disponibile il Regolamento sul proprio sito internet www.italcert.it e ne darà comunicazione al cliente mediante fax, lettera raccomandata o e-mail.

Il Richiedente ha 60 giorni di tempo per comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche, atto che comporta la rinuncia alla certificazione.

Passato il termine di 60 giorni senza comunicazioni da parte del Richiedente, la nuova edizione del presente Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso.